

ATTI UFFICIALI

LEGGI E DECRETI

Regio Decreto-Legge 29 novembre 1925, n. 1146. — Estensione alle nuove Province delle leggi di assicurazione sociale. (G. U., del 12 dicembre 1925, n° 288).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211 ;

Veduto l'art. 5 del R. decreto 31 agosto 1921, n. 1269 ;

Veduta la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e successive modificazioni approvate con decreto-legge Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825, e con la legge 20 marzo 1921, n. 296, e il relativo regolamento approvato con Regio decreto 13 marzo 1904 n. 141, e successive modificazioni approvate con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 683, e con R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1366.

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modificazioni approvate con legge 24 marzo 1921, n. 297, e con il R. decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 432, e il relativo regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 21 novembre 1916, n. 1889, e successive modificazioni approvate con R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1367 ;

Veduto il R. decreto legislativo 8 marzo 1923, n. 633 ;

Veduto il R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3184, e il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1422 ;

Veduta la legge (testo unico) 24 settembre 1923, n. 2157 ;

Udito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Presidente del Consiglio

dei Ministri, col Ministro per le finanze, e per la giustizia e gli affari di culto ;

Abbiamo decretato e decretiamo ;

Art. 1.

Sono estesi e pubblicati nei territori annessi in base all'art. 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, all'art. 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, ed all'art. 2 del decreto-legge 22 febbraio 1924 n. 211 :

a) il R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3184, sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1422 ;

b) la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro e successive modificazioni approvate con decreto-legge 17 novembre 1918, n. 1825, e con la legge 20 marzo 1921, n. 256, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, e successive modificazioni approvate con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 638, e con R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1366 ;

c) il decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, numero 1450, per gli infortuni sul lavoro in agricoltura e successive modificazioni approvate con legge 24 marzo 1921, n. 297, e con il R. decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 432, ed il relativo regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, e successive modificazioni approvate con R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1367 ;

d) il R. decreto legislativo 8 marzo 1923, n. 633, per l'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti dello Stato ;

e) la legge testo unico 24 settembre 1923, n. 2157, sulla Cassa di maternità.

Art. 2.

La legge ex austriaca 30 marzo 1888 B. L. I., n. 33, e la legge ex ungherese n. XIV del 1891 concernenti l'assicurazione per i casi di malattia ed ogni altra disposizione regolante tale materia nei territori annessi, sono abrogate.

Art. 3.

Sono abrogate le leggi ex austriache 28 dicembre 1887 B. L. I., n. 1 ex 1888 ; la legge ex ungherese XX del 1907 e successive modificazioni ; l'ordinanza del Comando Supremo in data 23 dicembre 1918, nonchè tutte le altre disposizioni vigenti in materia d'infortuni sul lavoro nei territori annessi di cui sopra.

Con successivi provvedimenti del Ministro per l'economia

nazionale saranno dettate le norme circa la liquidazione dell' « Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per la Venezia Giulia e Zara » con sede in Trieste e per il pagamento delle rendite in dipendenza di infortuni già verificatisi.

Art. 4.

Sono abrogate la legge 16 dicembre 1906, B. L. I., ex 1907, per le pensioni e successive modificazioni nonchè tutte le altre disposizioni vigenti in materia nei territori annessi, ed il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3137.

Con successivi provvedimenti saranno stabilite le norme per la liquidazione degli istituti che esercitano attualmente l'assicurazione per le pensioni nei territori annessi.

Disposizioni transitorie.

Art. 5.

È mantenuto nei limiti e con le norme di cui agli articoli seguenti l'obbligo dell'assicurazione per i casi di malattia per tutti gli operai e gli impiegati, escluso il personale di ruolo dello Stato o che comunque abbia la stabilità d'impiego, i quali in conformità delle disposizioni legislative di cui al precedente art. 2, godono, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, dell'assicurazione stessa, nonchè per gli operai addetti ad imprese le quali, alla stessa data sono a tale assicurazione obbligate.

S'intendono compresi nell'obbligo dell'assicurazione anche quegli operai ed impiegati, i quali, pur non essendo, al momento dell'applicazione del presente decreto, nell'effettivo godimento dell'assicurazione, abbiano versato contributi ad una Cassa di malattia entro l'anno 1925.

Il diritto dell'operaio disoccupato alle prestazioni della Cassa è limitato a quattro settimane.

Art. 6.

L'assicurazione contro le malattie a norma dell'articolo precedente dà diritto :

1° alla cura medica gratuita agli assicurati dal principio della malattia ivi compresa l'assistenza ostetrica e la somministrazione di medicinali e di altri mezzi terapeutici ;

2° ad un sussidio di malattia a decorrere dal quinto giorno successivo al riconoscimento eseguito dagli organi dell'assicurazione, nella misura massima del 50 per cento della retribuzione in base alla quale sono stati versati i contributi, per la durata della malattia ed entro il periodo massimo di 26 settimane.

3° in caso di parto, oltre l'assistenza ostetrica del medico e della levatrice, ad un sussidio di puerperio per un periodo di quattro settimane dopo il parto, nella stessa misura prevista, per il caso di malattia ;

4° in caso di morte dell'assicurato, ad un assegno fisso al coniuge o ai figli minori, conviventi e a carico dell'assicurato, pari a 20 volte l'ultima mercede giornaliera percepita dall'assicurato prima della morte.

Art. 7.

L'assicurazione di malattia è esercita in ciascun circondario da una Cassa di assicurazione con sede nel capoluogo.

Possono essere autorizzate eccezionalmente dal Ministro per l'economia nazionale a gestire l'assicurazione di malattia Casse mutue e Casse di fabbrica o di azienda legalmente costituite, quando il numero dei loro soci raggiunga almeno i 500, e la loro istituzione, a giudizio insindacabile del Ministro stesso, non arrechi danno alla Cassa circondariale. Gli ordinamenti di dette Casse saranno stabiliti dai rispettivi statuti, da approvarsi dal Ministro per l'economia nazionale.

Quando per particolari condizioni di luogo o per altre circostanze ne sia riconosciuta la necessità o la convenienza, il Ministro per l'economia nazionale ha facoltà di disporre la estensione della competenza di una Cassa a due o più circondari confinanti.

Il Ministro stesso ha altresì facoltà di ordinare la istituzione di agenzie o ambulanze in più punti del territorio di competenza di una Cassa, affidando loro le funzioni della esazione dei contributi e della erogazione dei sussidi.

Art. 8.

Fanno parte di una Cassa circondariale i lavoratori occupati in imprese o stabilimenti esistenti nel circondario.

In caso di malattia che incolga l'assicurato fuori della circoscrizione della Cassa alla quale è iscritto, le prestazioni di cui all'art. 6, sono a carico della Cassa del luogo ove trovasi l'assicurato salvo il diritto di rivalsa verso la Cassa di iscrizione.

Le Casse circondariali e le Casse mutue legalmente costituite sono Enti morali ai sensi delle leggi vigenti ed hanno piena capacità giuridica. Esse sono rette da uno statuto approvato con decreto del Ministro per l'economia nazionale e godono di tutte le esenzioni fiscali concesse dalla legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376.

Art. 9.

Nei casi di malattie derivanti da infortunio sul lavoro, qualora l'infortunato sia iscritto ad una Cassa ammalati, questa sarà esonerata dal pagamento del sussidio malattia.

Art. 10.

Si provvede agli scopi di cui all'art. 5 del presente decreto mediante contributi settimanali a carico degli assicurati e dei datori di lavoro.

La misura dei contributi non può superare il 4 per cento del salario settimanale, a tale effetto i salari che superino le L. 20 giornalieri sono considerati entro il limite di L. 20.

I contributi sono posti per il 50 per cento a carico degli assicurati e per il 50 per cento a carico dei datori di lavoro.

La deliberazione della Cassa di malattia che stabilisce la misura dei contributi è soggetta all'approvazione del Ministro per l'economia nazionale che la rende esecutiva con suo decreto.

Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi anche per la parte di contributo spettante all'assicurato e la trattiene sulla mercede; qualunque patto in contrario è nullo.

I crediti derivanti dal mancato versamento, da parte del datore di lavoro, dei contributi di assicurazione, hanno privilegio sulla generalità dei mobili del debitore pari grado rispetto ai crediti dello Stato, indicati nell'art. 1957 del Codice civile, ai quali sono tuttavia postposti.

I datori di lavoro che trattengono sulle mercedi delle persone obbligate all'assicurazione somme maggiori di quelle per le quali è concessa la trattenuta e quelli che non provvedano al pagamento dei contributi o versino questi in misura inferiore a quella stabilita sono puniti con una multa non inferiore a 100 lire, estensibile fino a 500 e al versamento di una somma pari a quella dovuta.

Il provento delle multe e delle altre somme di cui al precedente comma è devoluto a beneficio della Cassa di malattia.

Prima che il giudice competente pronunci definitivamente il contravventore, con domanda da lui sottoscritta e che sarà considerata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa sia fatta in via amministrativa dal Consiglio di amministrazione della Cassa di malattia che deciderà in via definitiva con provvedimento avente forza esecutiva.

La domanda interrompe il corso dell'azione penale, la quale rimane estinta dal provvedimento di applicazione della multa amministrativa.

Art. 11.

In luogo della cura medica gratuita, delle medicine e dell'assegno di malattia, potrà essere concesso il ricovero gratuito in un ospedale o stabilimento di cura a spese della Cassa di malattia per un periodo non eccedente le quattro settimane.

In tal caso la Cassa di malattia dovrà rifondere all'Ammini-

strazione ospedaliera le diarie stabilite per la più bassa categoria di ricoverati a decorrere dal giorno del ricovero.

La Cassa di malattia non è tenuta a rifondere le diarie all'Amministrazione ospedaliera quando l'assicurato sia nuovamente ricoverato per la stessa malattia entro le 8 settimane dal giorno della dimissione dall'ospedale.

Qualora l'assicurato accolto in un ospedale o stabilimento di cura avesse a carico persone di famiglia al cui mantenimento egli provveda in modo esclusivo o prevalente, la Cassa malattia sarà obbligata a corrispondere a questo ultimo il sussidio di malattia per il periodo della degenza, nella misura della metà di quella prevista dal n. 2 dell'articolo 6.

Art. 12.

Ogni Cassa di malattia circondariale è retta da un Consiglio di amministrazione nominato con decreto dal Ministro per l'economia nazionale e costituito da 9 membri dei quali:

1° tre scelti fra i datori di lavoro;

2° tre scelti fra gli assicurati;

3° tre scelti fra le persone più versate in materia di assicurazioni sociali, residenti nel circondario.

Il presidente del Consiglio di amministrazione è nominato tra i membri del Consiglio di cui al n. 3 del comma precedente, con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno due vice presidenti, scegliendoli rispettivamente tra i consiglieri di cui al n. 1 e al n. 2 di cui sopra.

I membri del Consiglio di amministrazione rimangono in carica per 4 anni e possono essere riconfermati.

Art. 13.

Spetta al Consiglio di amministrazione della Cassa:

1° la nomina del personale amministrativo, tecnico, sanitario e di controllo.

2° la compilazione del regolamento di servizio e dei regolamenti interni;

3° la istituzione e la modificazione delle opere di assistenza;

4° le deliberazioni sull'impiego dei fondi;

5° l'esercizio di tutte le altre funzioni ad esso demandate dal presente decreto e dallo statuto.

Il direttore della Cassa interviene alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

Le deliberazioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 non sono esecutive senza la ratifica del Prefetto della Provincia.

Art. 14.

Sono istituite due Federazioni regionali delle Casse circondariali di malattia, con sede in Trento, comprendente tutte le Casse circondariali della Venezia Tridentina, ed una con sede in Trieste comprendente tutte le Casse circondariali della Venezia Giulia, della provincia del Carnaro e di Zara.

Le Federazioni predette sono Enti morali ai sensi delle leggi vigenti ed hanno piena capacità giuridica; esse sono rette da uno statuto approvato dal Ministro per l'economia nazionale. Lo statuto stesso determina le attribuzioni delle Federazioni.

L'assemblea delle Federazioni è composta dai rappresentanti delle Casse federate, uno per ciascuna Cassa, annualmente nominato dal Consiglio di amministrazione della Cassa medesima.

Art. 15.

Le Casse di malattia sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale, che la esercita a mezzo dei Prefetti delle rispettive Provincie e dei funzionari del competente circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

Il Ministero può farsi rappresentare da un delegato alla adunanze del Consiglio di amministrazione delle Casse di malattia e delle rispettive Federazioni.

Art. 16.

Ogni Cassa di malattia deve, entro il mese di giugno di ciascun anno, trasmettere il bilancio consuntivo dell'anno precedente al Ministero dell'economia nazionale.

Tale obbligo spetta parimenti alle Federazioni.

In caso di ingiustificato ritardo nella compilazione del bilancio il Ministero dell'economia nazionale provvede alla compilazione d'ufficio direttamente, oppure, ove lo ritenga del caso, incaricandone la Federazione provinciale delle Casse di malattia a spese della rispettiva Cassa.

Art. 17.

Le Casse di malattia oltre all'assicurazione obbligatoria a favore delle persone di cui all'art. 5 del presente decreto possono, in base ad apposite disposizioni dei loro statuti, compiere assicurazioni facoltative mediante versamenti volontari sia di datori di lavoro, sia di iscritti, sia di persone in genere non soggette all'obbligo della assicurazione.

Art. 18.

È demandata al Consiglio di amministrazione di ciascuna Cassa, la risoluzione delle contestazioni in materia di pagamento dei contributi di assicurazione e delle prestazioni in caso di malattia.

Qualora la composizione delle accennate questioni non riesca possibile in sede amministrativa, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica della decisione definitiva, emanata dall'autorità di cui al comma precedente, alla Commissione arbitrale funzionante nel territorio della Cassa di malattia, ai sensi del titolo V del R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3184. A tali giudizi sono applicabili le norme del predetto decreto e del relativo regolamento d'esecuzione.

Le contestazioni fra Federazione e Cassa di malattia sono, quando vertono su questioni di carattere amministrativo, risolte con provvedimento insindacabile, dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 19.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale sarà determinata la nuova circoscrizione delle Casse circondariali e delle Casse in genere attualmente esistenti e saranno altresì dettate le norme per la devoluzione dei patrimoni, nei casi di concentrazione di più Enti in un'unica Cassa circondariale.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del predetto decreto, gli Enti di cui al precedente comma dovranno inviare al Ministero dell'economia nazionale, per l'approvazione, ai sensi dell'art. 8, i loro statuti, nei quali potranno essere stabilite le classi di salario per la misura dei contributi e dei sussidi.

Art. 20.

Le controversie in materia di assicurazione per i casi di malattia, per gli infortuni sul lavoro e per le pensioni, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono deferite agli organi giurisdizionali competenti secondo le disposizioni degli articoli precedenti.

Tuttavia, se alla data predetta sia intervenuta decisione interlocutoria o definitiva, ancorchè tuttora suscettibile di impugnativa, la trattazione delle controversie medesime sarà proseguita avanti gli organi precedentemente competenti, e con le norme stabilite dalle leggi abrogate con il presente decreto, che a tale effetto si considerano tuttora in vigore.

Art. 21.

Tutte le disposizioni contrarie al presente decreto, sono abrogate.

Art. 22.

È data facoltà al Governo del Re di emanare le norme regolamentari necessarie per l'esecuzione del presente decreto, che entrerà in vigore il 1° marzo 1926, salvo per quanto riguarda l'estensione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e successive modificazioni, che avrà effetto dal 1° gennaio 1926.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — Per il Ministro
delle finanze: MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei Conti, con riserva, addì 11 dicembre 1925
Atti del Governo, registro 243, foglio 70. — GRANATA.

Regio Decreto 27 dicembre 1925, n. 2558. — Approvazione della Convenzione relativa all'età di ammissione dei fanciulli al lavoro agricolo, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua terza sessione (Ginevra, ottobre-novembre 1921). (G. U. del 23 febbraio 1926, n° 44).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 585;

Visto il testo unico della legge sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione, approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432;

Udito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli per l'economia nazionale, per la pubblica istruzione, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e le colonie ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno alla Convenzione relativa all'età di ammissione dei fanciulli al lavoro agricolo, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua terza sessione (Ginevra, ottobre-novembre 1921) e di cui è annesso il testo nella traduzione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — FEDELE
— ROCCO — VOLPI — DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

*Registrato alla corte dei Conti, addì 21 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 185. — COOP.*

Convenzione relativa all'età minima per l'ammissione dei fanciulli al lavoro agricolo.

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni, convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, ed ivi riunitasi il 25 ottobre 1921 nella sua terza sessione,

dopo aver deciso di adottare diverse proposte relative all'impiego dei fanciulli nell'agricoltura durante le ore obbligatorie di scuola, questione compresa nel terzo comma dell'ordine del giorno della sessione, e

dopo di aver deciso che tali proposte assumano la forma di un progetto di Convenzione internazionale,

adotta il seguente progetto di Convenzione da ratificarsi dai membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro in conformità alle disposizioni della parte XIII del Trattato di Versailles e delle parti corrispondenti degli altri Trattati di pace.

Art. 1.

I fanciulli di età inferiore ai quattordici anni non potranno essere occupati nè potranno lavorare nelle aziende agricole pubbliche o private, o nelle loro dipendenze, se non in ore diverse da quelle stabilite per l'insegnamento scolastico e questo lavoro, qualora abbia luogo, deve essere tale da non pregiudicare la loro assiduità alla scuola.

Art. 2.

Ai fini della istruzione professionale pratica, i periodi e gli orari di insegnamento potranno essere regolati in modo da permettere di occupare i fanciulli in lavori leggeri e specialmente in lavori leggeri di mietitura. Tuttavia, il totale annuo del periodo di frequenza scolastica non potrà essere ridotto a meno di otto mesi.

Art. 3.

Le disposizioni dell'art. 1 non saranno applicabili ai lavori eseguiti dai fanciulli nelle scuole professionali, purchè siffatti lavori siano autorizzati e controllati dalla pubblica autorità.

Art. 4.

Le ratifiche della presente Convenzione nelle condizioni previste dalla parte XIII del Trattato di Versailles e dalle parti corrispondenti degli altri Trattati di pace, saranno comunicate al segretario generale della Società delle Nazioni per la registrazione.

Art. 5.

La presente Convenzione entrerà in vigore alla data nella quale le ratifiche di due membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro saranno state registrate dal segretario generale.

Essa vincolerà solamente i membri la cui ratifica sarà stata registrata presso il Segretariato.

Successivamente, la presente Convenzione entrerà in vigore per ogni membro alla data nella quale ne sarà stata registrata la ratifica presso il Segretariato.

Art. 6.

Non appena le ratifiche di due membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro saranno state registrate presso il Segretariato, il segretario generale della Società delle Nazioni ne informerà

tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Egli notificherà pure ad essi la registrazione delle ratifiche che gli saranno in seguito comunicate dagli altri membri dell'Organizzazione.

Art. 7.

Sotto riserva delle disposizioni dell'art. 5, ogni membro che ratifica la presente Convenzione s'impegna ad applicare le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 non più tardi del 1° gennaio 1924 ed a prendere quelle misure che saranno necessarie per assicurarne l'esecuzione.

Art. 8.

Ogni membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro che ratifica la presente Convenzione, s'impegna ad applicarla alle sue Colonie ed ai suoi Possedimenti e Protettorati, in conformità alle disposizioni dell'art. 421 del Trattato di Versailles e degli articoli corrispondenti degli altri Trattati di pace.

Art. 9.

Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data da cui la Convenzione è entrata inizialmente in vigore, mediante un atto comunicato al segretario generale della Società delle Nazioni e da questi registrato. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo la sua registrazione presso il Segretariato.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro presenterà, almeno una volta ogni dieci anni, alla Conferenza generale una relazione sull'applicazione della presente Convenzione e delibererà sull'opportunità di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della revisione o della modificazione della Convenzione stessa.

Art. 11.

I testi francese ed inglese della presente Convenzione faranno entrambi fede.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :

Il Ministro per gli affari esteri :

MUSSOLINI.

Approvazione della Convenzione relativa alla visita medica obbligatoria dei fanciulli e degli adolescenti occupati a bordo delle navi, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua terza sessione (Ginevra, 1921) (G. U. del 16 febbraio 1926, n. 38).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 587 ;

Visti i Regi decreti-legge 8 febbraio 1923, n. 323, e 19 aprile 1925, n. 628, relativi alla matricolazione della gente di mare ;

Udito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli per le comunicazioni, per la marina, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per le colonie ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno alla Convenzione relativa alla visita medica obbligatoria dei fanciulli e degli adolescenti occupati a bordo delle navi, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua terza sessione (Ginevra 1921) e di cui è qui annesso il testo nella traduzione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — ROCCO — VOLPI.
— LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

Registrato alla Corte dei Conti, addì 15 febbraio 1926.

Atti del Governo, registro 245, foglio 141. — COOP.

**Convenzione relativa alla visita medica obbligatoria dei fanciulli
e dei giovani occupati a bordo delle navi.**

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni,

convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro ed ivi riunitasi il 25 ottobre 1921 nella sua terza sessione,

dopo di aver deciso di adottare diverse proposte relative alla visita medica obbligatoria dei fanciulli e dei giovani impiegati a bordo delle navi, questione compresa nell'ottavo comma dell'ordine del giorno della sessione, e

dopo di aver deciso che queste proposte assumano la forma di un progetto di Convenzione internazionale,

adotta il seguente progetto di Convenzione da ratificarsi dai membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro, in conformità alle disposizioni della parte XIII del Trattato di Versailles e delle parti corrispondenti degli altri trattati di pace.

Art. 1.

Agli effetti della presente Convenzione col termine « nave » s'intendono tutti i bastimenti di qualsiasi specie, di proprietà pubblica o privata, adibiti a navigazione marittima, escluse le navi da guerra.

Art. 2.

Fatta eccezione per le navi sulle quali non sono occupati che i membri di una stessa famiglia, i fanciulli ed i giovani di età inferiore ai 18 anni non potranno essere occupati a bordo, che dietro presentazione di un certificato medico, il quale attesti la loro capacità fisica a tale lavoro e sia rilasciato da un medico autorizzato dalle autorità competenti.

Art. 3.

L'impiego di tali fanciulli o giovani al lavoro marittimo non potrà essere continuato che mediante rinnovazione della visita medica ad intervalli non superiori ad un anno e mediante presentazione, dopo ogni nuova visita, di un certificato medico che attesti la loro capacità fisica al lavoro marittimo. Tuttavia, se la validità del certificato ha termine nel corso del viaggio, essa s'intende prorogata sino alla fine del viaggio stesso.

Art. 4.

In caso di urgenza l'autorità competente potrà ammettere all'imbarco, senza che sia stato sottoposto alle visite previste dagli

articoli 2 e 3 della presente Convenzione, un giovane di età inferiore ai 18 anni, a condizioni però che tale visita abbia luogo al primo porto che il bastimento toccherà successivamente.

Art. 5.

Le ratifiche ufficiali della presente Convenzione, nelle condizioni previste dalla parte XIII del Trattato di Versailles e dalle parti corrispondenti degli altri Trattati di pace, saranno comunicate al segretario generale della Società delle Nazioni per la registrazione.

Art. 6.

La presente Convenzione entrerà in vigore appena le ratifiche di due membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro saranno state registrate dal segretario generale.

Essa vincolerà solamente i membri la cui ratifica sarà stata registrata presso il Segretariato.

Successivamente la presente Convenzione entrerà in vigore per ogni membro alla data nella quale ne sarà stata registrata la ratifica presso il Segretariato.

Art. 7.

Non appena le ratifiche di due membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro saranno state registrate presso il Segretariato, il segretario generale della Società delle Nazioni ne informerà tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Egli notificherà pure ad essi la registrazione delle ratifiche che gli saranno in seguito comunicate dagli altri membri dell'Organizzazione

Art. 8.

Sotto riserva delle disposizioni dell'art. 6, ogni membro che ratifica la presente Convenzione s'impegna ad applicare le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 non più tardi del 1° gennaio 1924 ed a prendere quelle misure che saranno necessarie per assicurarne l'esecuzione.

Art. 9.

Ogni membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro che ratifica la presente Convenzione s'impegna ad applicarla alle sue Colonie, ed ai suoi Possedimenti e Protettorati, in conformità alle disposizioni dell'art. 421 del Trattato di Versailles e degli articoli corrispondenti degli altri Trattati di pace.

Art. 10.

Ogni membro, che abbia ratificato la presente Convenzione può denunciarla al termine di un periodo di tempo di dieci anni dalla data da cui la Convenzione è entrata inizialmente in vigore mediante un atto comunicato al segretario generale della Società delle Nazioni e da questi registrato. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo la sua registrazione presso il Segretariato.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro presenterà, almeno una volta ogni dieci anni, alla Conferenza generale una relazione sull'applicazione della presente Convenzione e delibererà sulla opportunità di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della revisione o della modificazione della Convenzione stessa.

Art. 12.

I testi francese ed inglese della presente Convenzione faranno entrambi fede.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :

Il Ministro per gli affari esteri :

MUSSOLINI.

Regio Decreto 27 dicembre 1925, n. 2543. — Approvazione della Convenzione relativa al collocamento della gente di mare, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua seconda sessione (Genova, 1920). (G. U. del 16 febbraio 1926, n° 38).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 588 ;

Visto il R. decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, relativo alla repressione della senseria in fatto di collocamento della gente di mare ;

Udito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli per le comunicazioni, per l'economia nazionale, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per le colonie ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno alla Convenzione relativa al collocamento della gente di mare, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua seconda sessione (Genova 1920) e di cui è qui annesso il testo nella traduzione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — BELLUZZO —
ROCCO — VOLPI — DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

Registrato alla Corte dei Conti, addì 15 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 143. — COOP.

Convenzione relativa al collocamento della gente di mare.

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni,

convocata a Genova dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, ed ivi riunitasi il 15 giugno 1920,

dopo di aver deciso di adottare diverse proposte relative al « Controllo delle condizioni di arruolamento della gente di mare ; collocamento ; condizioni di applicazione alla gente di mare della Convenzione e delle raccomandazioni fatte a Washington nel mese di novembre scorso relative alla disoccupazione e all'assicurazione contro la disoccupazione », questione che costituisce il secondo punto dell'ordine del giorno della sessione della Conferenza tenuta a Genova, e

dopo di aver deciso che queste proposte assumano la forma di un progetto di Convenzione internazionale,

adotta il seguente progetto di Convenzione da ratificarsi dai

membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro, in conformità alle disposizioni della parte relativa al lavoro del Trattato di Versailles del 28 giugno 1919, del Trattato di San Germano del 10 settembre 1919, del Trattato di Neuilly del 27 novembre 1919 e del Trattato del Grand Trianon del 4 giugno 1920 :

Art. 1.

Agli effetti dell'applicazione della presente Convenzione, il termine « marittimi » comprende tutte le persone occupate a bordo di qualsiasi nave adibita a navigazione marittima, esclusi gli ufficiali.

Art. 2.

Il collocamento dei marittimi non può essere esercitato a scopo di lucro da alcuna persona, società o impresa ; nè alcun compenso potrà essere preteso direttamente o indirettamente da qualsiasi persona, società od altra impresa per procurare collocamento a marittimi su una nave.

La legge di ciascun paese stabilirà sanzioni penali per ogni violazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 3.

In deroga alle disposizioni dell'art. 2, ogni persona, società o impresa che eserciti attualmente a scopo di lucro il commercio del collocamento dei marittimi, può essere ammessa temporaneamente e con autorizzazione del Governo, a continuare tale commercio, a condizione che le sue operazioni siano soggette al controllo del Governo per la salvaguardia dei diritti di tutte le parti interessate.

Ogni membro, che ratifichi la presente Convenzione, s'impegna a prendere tutte le misure necessarie per abolire, al più presto possibile, il commercio del collocamento dei marittimi a scopo di lucro.

Art. 4.

Ogni membro che ratifichi la presente Convenzione, curerà che sia istituita e mantenuta un'organizzazione, efficace e rispondente ai bisogni, di uffici gratuiti di collocamento per i marittimi. Tale organizzazione potrà essere istituita e mantenuta :

1° per mezzo di associazioni rappresentative degli armatori e dei marittimi che agiscono d'accordo sotto il controllo di un'autorità centrale ;

2° dallo stesso Stato, ove manchi un'attività così concentrata.

Le operazioni di tali uffici di collocamento saranno eseguite da persone che abbiano pratica esperienza marittima.

Quando esistano contemporaneamente uffici di collocamento di tipo diverso, saranno prese misure per coordinare la loro attività su una base nazionale.

Art. 5.

Saranno costituiti Comitati composti di un egual numero di rappresentanti di armatori e di marittimi per essere sentiti su ciò che concerne il funzionamento dei detti uffici.

Spetterà a ciascun Governo di precisare i poteri di detti Comitati, particolarmente per ciò che concerne la scelta del presidente fuori dei loro membri, il controllo dello Stato su di essi e l'assistenza che a tali Comitati potranno prestare privati che s'interessano del benessere dei marittimi.

Art. 6.

Nei riguardi del collocamento, al marittimo deve essere garantita la libertà di scelta della nave, ed all'armatore la libertà di scelta dell'equipaggio.

Art. 7.

Il contratto di arruolamento dei marittimi deve contenere tutte le garanzie necessarie per la tutela di tutte le parti interessate, e saranno assicurate ai marittimi tutte le facilitazioni per esaminare il contratto, prima e dopo la firma.

Art. 8.

Ogni membro che ratificherà la presente Convenzione prenderà dei provvedimenti affinchè le facilitazioni per il collocamento dei marittimi previste dalla presente Convenzione siano poste, ove occorra mediante uffici pubblici, a disposizione dei marittimi di tutti i paesi che abbiano ratificato la Convenzione stessa, sotto riserva che le condizioni di lavoro siano approssimativamente uguali.

Art. 9.

Spetterà a ciascun paese di decidere se adottare o meno disposizioni analoghe a quelle della presente Convenzione per gli ufficiali di coperta e per quelli di macchina.

Art. 10.

Ogni membro, che ratificherà la presente Convenzione, dovrà comunicare all'Ufficio internazionale del lavoro tutte le informazioni, statistiche o d'altro genere, che fossero a sua disposizione,

relativamente alla disoccupazione dei marittimi e al funzionamento dei suoi uffici di collocamento per i marittimi.

Spetterà all'Ufficio internazionale del lavoro di curare il coordinamento dei diversi sistemi nazionali di collocamento dei marittimi, d'accordo con i Governi e con le organizzazioni interessate di ogni paese.

Art. 11.

Ogni membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro che ratifica la presente Convenzione, s'impegna di applicarla alle sue Colonie ed ai suoi possedimenti e Protettorati che non hanno Governo pienamente autonomo, sotto le seguenti riserve:

a) che le disposizioni della Convenzione non siano rese inapplicabili dalle condizioni locali;

b) che possano introdursi nella Convenzione le modificazioni che fossero necessarie per adattarele alle condizioni locali.

Ogni membro dovrà notificare all'Ufficio internazionale del lavoro la sua decisione riguardo a ciascuna delle sue Colonie, Possedimenti e Protettorati non aventi un Governo pienamente autonomo.

Art. 12.

Le ratifiche della presente Convenzione, nelle condizioni previste dalla parte XIII del Trattato di Versailles del 2 giugno 1919, del Trattato di San Germano del 10 settembre 1919, del Trattato di Neuilly del 27 novembre 1919 e del trattato del Grand Trianon del 4 giugno 1920, saranno comunicate al segretario generale della Società delle Nazioni per la registrazione.

Art. 13.

Non appena le ratifiche di due membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro saranno state registrate presso il Segretariato, il segretario generale della Società delle Nazioni ne informerà tutti i membri dell'organizzazione internazionale del lavoro.

Art. 14.

La presente Convocazione entrerà in vigore dalla data in cui tale notifica sarà stata eseguita dal segretario generale della Società delle Nazioni; essa non vincolerà che i membri che avranno fatto registrare la loro ratifica presso il Segretariato. Successivamente, la Convocazione entrerà in vigore per ogni altro membro dalla data in cui ne sarà stata registrata la ratifica presso il Segretariato.

Art. 15.

Sotto riserva delle disposizioni di cui all'art. 14, ogni membro che ratificherà la presente Convenzione, s'impegna ad applicarne

le disposizioni non più tardi del 1° luglio 1922, e a prendere quelle misure che saranno necessarie per l'esecuzione di essa.

Art. 16.

Ogni membro, che abbia ratificato la presente Convenzione, può denunciarla al termine di un periodo di cinque anni dalla data della entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al segretario generale della Società delle Nazioni, che ne curerà la registrazione. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo la sua registrazione presso il Segretariato.

Art. 17.

Il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro dovrà, almeno una volta ogni dieci anni, presentare alla Conferenza generale una relazione sull'applicazione della presente Convenzione e delibererà sull'opportunità di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della revisione o della modificazione della Convenzione stessa.

Art. 18.

I testi francese ed inglese della presente Convenzione faranno entrambi fede.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :

Il Ministro per gli affari esteri :

MUSSOLINI.

Regio Decreto 27 dicembre 1925, n. 2544. — Approvazione della Convenzione relativa all'indennità di disoccupazione in caso di perdita della nave per naufragio, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua seconda sessione (Genova 1920). (*Gazz. Uff.* del 16 febbraio 1926, n° 38).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 590 ;

Udito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli per le comunicazioni, per l'eco-

nomia nazionale, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per le colonie ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno alla Convenzione relativa alla indennità di disoccupazione in caso di perdita della nave per naufragio, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua seconda sessione (Genova 1920) e di cui è qui annesso il testo nella traduzione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — BELLUZZO —
ROCCO — VOLPI — DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli* : Rocco.

Registrato alla Corte dei Conti, addì 15 febbraio 1926.

Atti del Governo, registro 245, foglio 144. — Coop.

Convenzione relativa all'indennità di disoccupazione in caso di perdita della nave per naufragio.

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni,

convocata a Genova dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro ed ivi riunitasi il 15 giugno 1920,

dopo aver deciso di adottare diverse proposte relative al « Controllo delle condizioni di arruolamento della gente di mare ; collocamento ; condizioni di applicazione alla gente di mare della Convenzione e delle raccomandazioni fatte a Washington nel mese di novembre scorso relative alla disoccupazione e all'assicurazione contro la disoccupazione » questione che costituisce il secondo punto dell'ordine del giorno della sessione della Conferenza tenuta a Genova, e

dopo aver deciso che queste assumano la forma di un progetto di Convenzione internazionale,

adotta il seguente progetto di Convenzione, da ratificarsi dai membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro in conformità alle disposizioni della parte relativa al lavoro del Trattato di Ver-

sailles del 28 giugno 1919, del Trattato di San Germano del 10 settembre 1919, del Trattato di Neuilly del 27 novembre 1919 e del Trattato del Grand Trianon del 4 giugno 1920.

Art. 1.

Agli effetti dell'applicazione della presente Convenzione, il termine « marittimi » comprende tutte le persone occupate a bordo di qualsiasi nave adibita a navigazione marittima.

Per l'applicazione della presente Convenzione il termine « nave » è applicabile a tutti i bastimenti di qualsiasi natura, di proprietà pubblica o privata, adibiti a navigazione marittima, escluse le navi da guerra.

Art. 2.

In caso di perdita, per naufragio, d'una nave qualsiasi, l'armatore, o la persona con la quale il marittimo ha stipulato un contratto per prestare servizio a bordo della nave, dovrà pagare ad ogni marittimo imbarcato sulla nave un'indennità per far fronte alla disoccupazione derivante dalla perdita della nave per naufragio.

Questa indennità sarà pagata per tutti i giorni dell'effettivo periodo di disoccupazione del marittimo, in ragione del salario dovuto in base al contratto, ma l'ammontare totale dell'indennità dovuta a ciascun marittimo per la presente Convenzione potrà essere limitato a due mesi di salario.

Art. 3.

Tali indennità godranno degli stessi privilegi che gli arretrati di salario per il servizio prestato, ed i marittimi, per il ricupero di esse, avranno diritto a ricorrere agli stessi mezzi di procedimento che per gli arretrati.

Art. 4.

Ogni membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro, che ratifica la presente Convenzione, s'impegna di applicarla alle sue Colonie, ed ai suoi Possedimenti e Protettorati, che non hanno un Governo pienamente autonomo, sotto le seguenti riserve:

- a) che le disposizioni della Convenzione non siano rese inapplicabili dalle condizioni locali;
- b) che possano introdursi nella Convenzione le modificazioni che fossero necessarie per adattarla alle condizioni locali.

Ogni membro dovrà notificare all'Ufficio internazionale del lavoro la sua decisione riguardo a ciascuna delle sue Colonie, Possedimenti e Protettorati non aventi un Governo pienamente autonomo.

Art. 5.

Le ratifiche ufficiali della presente Convenzione nelle condizioni previste dalla parte XIII del Trattato di Versailles del 28 giugno 1919, del Trattato di San Germano del 10 settembre 1919, del Trattato di Neuilly del 27 novembre 1919 e del Trattato del Grand Trianon del 4 giugno 1920, saranno comunicate al segretario generale della Società delle Nazioni, per la registrazione.

Art. 6.

Non appena le ratifiche di due membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro saranno state registrate presso il Segretariato, il segretario generale della Società delle Nazioni ne informerà tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Art. 7.

La presente Convenzione entrerà in vigore dalla data in cui tale notifica sarà stata eseguita dal segretario generale della Società delle Nazioni; essa vincolerà soltanto i membri che avranno fatto registrare la loro ratifica presso il Segretariato.

Successivamente, la Convenzione entrerà in vigore, per ogni altro membro, dalla data in cui ne sarà stata registrata la ratifica presso il Segretariato.

Art. 8.

Sotto riserva delle disposizioni di cui all'art. 7 ogni membro che ratifica la presente Convenzione s'impegna ad applicarne le disposizioni non più tardi del 1° luglio 1922, e a prendere tutte le misure che saranno necessarie per l'esecuzione di esse.

Art. 9.

Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunciarla al termine di un periodo di cinque anni dalla data dalla quale la Convenzione è entrata inizialmente in vigore, mediante un atto comunicato al segretario generale della Società delle Nazioni, che ne curerà la registrazione. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo la sua registrazione presso il Segretariato.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro dovrà, almeno una volta ogni dieci anni, presentare alla Conferenza generale una relazione sulla applicazione della presente

Convenzione e delibererà sull'opportunità di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della revisione o della modificazione della Convenzione stessa.

Art. 11.

I testi francese ed inglese della presente Convenzione faranno entrambi fede.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :

Il Ministro per gli affari esteri :

MUSSOLINI.

Regio Decreto 27 dicembre 1925, n. 2545. — Approvazione della Convenzione relativa all'età minima per l'ammissione dei giovani al lavoro di bordo come carbonai o fuochisti, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua terza sessione (Ginevra 1921). (G. U. del 16 febbraio 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 8 febbraio 1923, n. 323, e 19 aprile 1925, n. 628 ;

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 586 ;

Udito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli per le comunicazioni, per l'economia nazionale, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per le colonie ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno alla Convenzione relativa all'età minima per l'ammissione dei giovani al lavoro di bordo come carbonai o fuochisti, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua terza sessione (Ginevra 1921) e di cui è qui annesso il testo nella traduzione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello

Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — BELLUZZO —
ROCCO — VOLPI — DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei Conti, addì 15 febbraio 1926.

Atti del Governo, registro 245, foglio 145. — COOP.

Convenzione relativa alla visita medica obbligatoria dei fanciulli e dei giovani occupati a bordo delle navi.

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni,

convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, ed ivi riunitasi il 25 ottobre 1921 nella sua terza sessione,

dopo di aver deciso di adottare diverse proposte relative al divieto dell'impiego di ogni persona di età inferiore ai 18 anni al lavoro di bordo come carbonaio o fuochista, questione compresa nell'ottavo comma dell'ordine del giorno della sessione,

dopo di aver deciso che tali proposte assumano la forma di un progetto di Convenzione internazionale,

adotta il seguente progetto di Convenzione da ratificarsi dai membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro in conformità delle disposizioni della parte XIII del Trattato di Versailles e delle parti corrispondenti degli altri Trattati di pace :

Art. 1.

Agli effetti della presente Convenzione col termine « nave » s'intendono tutti i bastimenti di qualsiasi specie, di proprietà pubblica o privata, adibiti a navigazione marittima, escluse le navi da guerra.

Art. 2.

I giovani di età inferiore ai 18 anni non possono essere occupati a bordo delle navi come carbomai o fuochisti.

Art. 3.

Le disposizioni dell'art. 2 non si applicheranno :

a) al lavoro dei giovani sulle navi-scuola, purchè questo lavoro sia approvato e sorvegliato dall'autorità pubblica ;

b) al lavoro dei giovani sulle navi il cui mezzo di propulsione principale non sia il vapore ;

c) al lavoro dei giovani di età non inferiore ai 16 anni, la cui capacità fisica sia stata riconosciuta mediante una visita medica e che siano occupati sulle navi che compiono la loro navigazione esclusivamente sulle coste dell'India o sulle coste del Giappone, salvo le norme che saranno stabilite sentite le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori di tali paesi.

Art. 4.

Nel caso in cui si renda necessario arruolare un fuochista o un carbonaio in un porto in cui siano solo disponibili giovani di meno dei 18 anni, questi potranno essere assunti, ma in tal caso si dovranno assumere due giovani per ogni posto di fuochista o di carbonaio.

Art. 5.

Allo scopo di facilitare il controllo dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, ogni capitano o padrone dovrà indicare in un registro o in un elenco allegato al ruolo dell'equipaggio tutte le persone di età inferiore ai 18 anni occupate a bordo e la loro data di nascita.

Art. 6.

I contratti di arruolamento conterranno un sunto delle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 7.

Le ratifiche ufficiali della presente Convenzione, nelle condizioni previste dalla parte XIII del Trattato di Versailles e dalle parti corrispondenti degli altri Trattati di pace, saranno comunicate al segretario generale della Società delle Nazioni per la registrazione.

Art. 8.

La presente Convenzione entrerà in vigore appena le ratifiche di due membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro saranno state registrate dal segretario generale.

Essa vincolerà solamente i membri la cui ratifica sarà stata registrata presso il Segretariato.

Successivamente la presente Convenzione entrerà in vigore per ogni membro alla data nella quale ne sarà stata registrata la ratifica presso il Segretariato.

Art. 9.

Non appena le ratifiche di due membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro saranno state registrate presso il Segretariato, il segretario generale della Società delle Nazioni ne informerà tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Egli notificherà pure ad essi la registrazione delle ratifiche che gli saranno in seguito comunicate dagli altri membri dell'Organizzazione.

Art. 10.

Sotto riserva delle disposizioni dell'art. 8 ogni membro che ratifica la presente Convenzione s'impegna ad applicare le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non più tardi del 1° gennaio 1924 ed a prendere quelle misure che saranno necessarie per assicurarne l'esecuzione.

Art. 11.

Ogni membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro che ratifica la presente Convenzione, s'impegna ad applicarla alle sue Colonie ed ai suoi Possedimenti e Protettorati, in conformità alle disposizioni dell'art. 421 del Trattato di Versailles e degli articoli corrispondenti degli altri Trattati di pace.

Art. 12.

Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data da cui la Convenzione è entrata inizialmente in vigore, mediante un atto comunicato al segretario della Società delle Nazioni e da questi registrato. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo la sua registrazione presso il Segretariato.

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro presenterà, almeno una volta ogni dieci anni, alla Conferenza generale una relazione sull'applicazione della presente Convenzione e delibererà sull'opportunità di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della revisione o della modificazione della Convenzione stessa.

Art. 14.

I testi francese ed inglese della presente Convenzione faranno entrambi fede.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re.

Il Ministro per gli affari esteri:

MUSSOLINI.

ATTI DI AMMINISTRAZIONE

Determinazione commissariale 1° marzo 1926 che proroga il termine entro il quale i piroscafi "Cordoba", "Sofia", "Bologna" e "Venezuela" possono essere autorizzati a trasportare emigranti. (G. U. del 17 Marzo 1926, n. 63).

IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Viste le domande prodotte dalle Compagnie di Navigazione « Cosulich », « Lloyd Latino » e « Navigazione Generale Italiana » intese ad ottenere la reiscrizione in patente di vettore dei piroscafi « Sofia », « Cordoba », « Bologna », « Venezuela » che hanno compiuto il 20° anno di età, entro il 31 dicembre dell'anno 1925 ;

Visto il R. D. in data 1° maggio 1924, n. 963 ;

Udito il parere della Commissione nominata con Decreto Ministeriale in data 10 giugno 1925 per l'applicazione del precitato Regio Decreto ;

Considerato che a giudizio dell'Amministrazione della Marina Mercantile, per cura della quale furono eseguite le visite suppletive d'idoneità ai detti piroscafi, questi si trovano in buone condizioni di navigabilità e possiedono efficienti sistemazioni interne per gli emigranti ; che, in particolare, quanto al piroscafo « Cordoba », nella visita speciale eseguita in data 8 febbraio u. s. fu accertata l'esecuzione dei lavori imposti al vettore dalla competente Commissione ;

In conformità delle approvazioni data da S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri ;

Determina :

Art. 1.

Il termine entro il quale i piroscafi « Sofia », « Cordoba », « Bologna », e « Venezuela » possono essere autorizzati a trasportare emigranti è prorogato a datare dal 1° marzo 1926 nella seguente misura :

P.fo	Sofia	per 9 mesi
	» Cordoba	» 1 anno
	» Bologna	» 2 anni
	» Venezuela	» 2 anni

Art. 2.

Il termine di concessione predetto potrà per i piroscafi summenzionati essere ulteriormente prorogato con nuova determinazione.

La proroga per i piroscafi « Bologna » e « Venezuela » viene concessa alla condizione che essi vengano adibiti esclusivamente alla linea del Centro America e Sud Pacifico. Quella per il piroscafo « Sofia » è subordinata invece all'esito favorevole della visita speciale che sarà fatta al ritorno del piroscafo stesso in patria, giusta la cautela voluta dalla competente Commissione in occasione dell'ultima visita preliminare.

Roma, li 1° Marzo 1926.

F^o : DE MICHELIS.

**Provvedimenti concernenti
il personale del Commissariato Generale dell'emigrazione.**

Decreto Ministeriale 21 dicembre 1925. — Registrato alla Corte dei Conti il 31 dicembre 1925, reg. II ; F. E. ; fog. n. 472.

Baroni Vittorio, usciere nel Commissariato Generale dell'emigrazione, ex combattente, è nominato, a decorrere dal 1° gennaio 1926, alunno d'ordine nel Commissariato stesso, ed è collocato nel grado 13° della tabella di classificazione, di cui all'allegato 1° del R. decreto-legge 26 giugno 1924 n. 1603 (Gruppo C., Carriera d'ordine) con lo stipendio di L. 4200 e col supplemento di servizio attivo di L. 300.

Decreto Reale 27 dicembre 1925. — Registrato alla Corte dei Conti l'8 marzo 1926, reg. n. 89, Riposi Civili, fog. 4.

Il Sig. Celli Augusto, usciere nel ruolo del Commissariato Generale dell'emigrazione, è dispensato dal servizio, a sua domanda, a mente del disposto dell'art. 5 del R. Decreto-Legge 15 novembre 1925, n. 2047, con decorrenza dal 16 dicembre 1925.

Decreto Reale 14 gennaio 1926. — Registrato alla Corte dei Conti il 3 marzo 1926, reg. n. 88, Riposi Civili, fog. 405.

Il Sig. Buonanno Comm. Dott. Giuseppe, Consigliere dell'emigrazione di II^a classe, è dispensato dal servizio a decorrere dal 16 gennaio 1926 in forza dell'art. 2 del R. Decreto-Legge 15 novembre 1925, n. 2047.

Decreto Reale 14 gennaio 1926. — Registrato alla Corte dei Conti l'8 marzo 1926, reg. n. 89, Riposi Civili, fog. 17.

Il Sig. Ansalone Comm. Prof. Michele, Direttore Capo Divisione

nel ruolo del Commissariato Generale dell'emigrazione, è dispensato dal servizio a decorrere dal 31 gennaio 1926, in forza dell'art. 2 del R. Decreto-Legge 15 novembre 1925, n. 2047.

Decreto Reale 14 gennaio 1926. — Registrato alla Corte dei Conti l'8 marzo 1926, reg. n. 89, Riposi Civili; fog. 43.

Il Sig. Peluso Cav. Dott. Cataldo, Vice Consigliere dell'emigrazione, è dispensato dal servizio a decorrere dal 31 gennaio 1926 in forza dell'art. 2 del R. Decreto-Legge 15 novembre 1925, n. 2047.

Decreto Reale 14 gennaio 1926. — Registrato alla Corte dei Conti l'8 marzo 1926, reg. n. 89, Riposi Civili, fog. 44.

Il Sig. Poggi Cav. Uff. Ferruccio, Primo Segretario di Ragioneria nel ruolo del Commissariato Generale dell'emigrazione, è dispensato dal servizio a decorrere dal 31 dicembre 1925 in forza dell'art. 2 del R. Decreto-Legge 15 novembre 1925, n. 2047.

Decreto Reale 14 gennaio 1926. — Registrato alla Corte dei Conti l'8 marzo 1926, reg. n. 89, Riposi Civili, fog. 45.

Il Sig. Rebecca Cav. Domenico, Primo Archivistà nel ruolo del Commissariato Generale dell'emigrazione, è dispensato dal servizio a decorrere dal 16 gennaio 1926 in forza dell'art. 2 del R. Decreto-Legge 15 novembre 1925, n. 2047.

Decreto Ministeriale 20 gennaio 1926. — Registrato alla Corte dei Conti l'11 febbraio 1926; reg. II; F. E.; fog. n. 495.

Al Dott. Cav. Umberto Oliveri, Vice Consigliere dell'emigrazione, preposto alla direzione del R. Ufficio dell'emigrazione di Torino, sarà corrisposta, a decorrere dal 1° febbraio 1926 e per tutta l'ulteriore durata dell'incarico, l'indennità di carica prevista dall'art. 20 del R. Decreto-Legge 15 novembre 1925, n. 2046, nella misura pari alla metà dell'indennità ordinaria di missione.

Decreto Ministeriale 20 gennaio 1926. — Registrato alla Corte dei Conti l'11 febbraio 1926, reg. II; F. E.; fog. n. 497.

Al Cav. Dott. Gaetano Lampertico, Vice Consigliere dell'emigrazione, preposto alla direzione dell'Ufficio dell'emigrazione di Ventimiglia, sarà corrisposta a decorrere dal 1° febbraio 1926 e per tutta l'ulteriore durata dell'incarico, l'indennità di carica prevista dall'art. 20 del R. Decreto-Legge 15 novembre 1925, n. 2046, nella misura pari alla metà dell'indennità ordinaria di missione.

Decreto Ministeriale 20 gennaio 1926. — Registrato alla Corte dei Conti l'11 febbraio 1926, reg. II; F. E.; fog. n. 498.

Al Cav. Augusto Ceppellini, Primo Segretario nel ruolo del Commissariato Generale dell'emigrazione, preposto alla direzione

dell'Ufficio di emigrazione di Udine, sarà corrisposta, a decorrere dal 1° febbraio 1926 e per tutta l'ulteriore durata dell'incarico, l'indennità di carica prevista dall'art. 20 del R. Decreto-Legge 15 novembre 1925, n. 2046, nella misura pari alla metà dell'indennità ordinaria di missione.

Decreto Ministeriale 20 gennaio 1926. — Registrato alla Corte dei Conti l'11 febbraio 1926, reg. II; F. E.; fog. 496.

Al Cav. Dott. Cannone Nicolò, Segretario nel ruolo del Commissariato Generale dell'emigrazione, preposto alla direzione del R. Ispettorato dell'emigrazione di Messina, sarà corrisposta, a decorrere dal 1° febbraio 1926 e per tutta l'ulteriore durata dell'incarico, l'indennità di carica prevista dall'art. 20 del R. Decreto-Legge 15 novembre 1925, n. 2046, nella misura pari alla metà dell'indennità ordinaria di missione.

Decreto Ministeriale del 20 gennaio 1926. — Registrato alla Corte dei Conti il 4 marzo 1926, reg. III, F. E.; fog. 15.

Sono resi esecutivi gli aumenti periodici di stipendio a favore dei sottoindicati impiegati ed agenti del Commissariato Generale dell'emigrazione, secondo il prospetto seguente :

Carriera d'ordine.

Cognome e nome	Grado	Stipendio precedentemente attribuito	Stipendio attribuito col presente decreto.	Decorrenza	Anzianità anni	Osservazioni
1. Parmeggiani cav. Tancredi	10. Primo archiv.	10.100	10.800	1.5.1925	8	
2. Ruocco cav. Vincenzo	12. Appli- cato	6.200	6.600	1.9.1924	9	
3. Imbucci cav. Giuseppe	12. id.	5.900	6.200	1.7.1924	6	
4. Altavilla Alfredo	12. id.	6.200	6.600	1.7.1925	9	
5. Solieri Giorgio	12. id.	6.200	6.600	1.2.1925	9	
6. Fierro Domenico	12. id.	6.200	6.600	1.2.1925	9	
7. Savi cav. Carlo	12. id.	5.600	5.900	1.7.1925	3	
8. Pacchelli cav. Filippo	12. id.	5.900	6.200	1.7.1925	6	

Personale subalterno.

Cognome e nome	Grado	Stipendio precedente- mente attribuito	Stipendio attribuito col presente decreto	Decorrenza	Anzianità anni	Osserva- zioni
1. Palazzetti Angelo .	Commesso	6.800	7.200	1.7.1925	12	
2. Cavalli Attilio . . .	Usciere	4.700	4.900	1.7.1924	4	
3. Di Clemente Dome- nico	id.	4.700	4.900	1.7.1924	4	
4. Busolini Antonio. .	id.	4.700	4.900	1.7.1924	4	
5. Granito Umberto .	id.	4.900	5.300	1.11.1924	8	
6. Coltella Saverio . .	id.	4.900	5.300	1.2.1925	8	

Decreto Ministeriale del 20 gennaio 1926. — Registrato alla Corte dei Conti il 4 marzo 1926, reg. III ; F. E. ; fog. 17.

Sono resi esecutivi gli aumenti periodici di stipendio a favore dei sottoindicati funzionari del Commissariato Generale dell'emigrazione, secondo il prospetto seguente :

Carriera tecnica.

Cognome e nome	Grado	Stipendio precedente- mente attribuito	Stipendio attribuito col presente decreto	Decorrenza	Anzianità anni	Osserva- zioni
1. Tomezzoli comm. Umberto.	6. Consigl. di emigr. di II cl.	19.000	20.500	1.2.1924	8	
2. Rostagno comm. Domenico	6. id.	19.000	20.500	1.7.1925	8	
3. Genco comm. Ber- nardo Attilio . .	7. V. Cons. d' emigr.	16.800	17.800	1.7.1924	8	
4. Cito Filomarino cav. Michele . . .	7. id.	16.800	17.800	1.2.1924	8	

Carriera amministrativa.

Cognome e nome	Grado	Stipendio precedente-mente attribuito	Stipendio attribuito col presente decreto	Decorrenza	Anzianità anni	Osserva- zioni
I. Montesi cav. uff. Giuseppe	7. Capo sezione	16.000	16.800	1.7.1924	4	

Decreto Ministeriale del 3 febbraio 1926. — Registrato alla Corte dei Conti il 6 marzo 1926, reg. III ; F. E. ; fog. 20.

Paternostro Avv. Giuseppe, Delegato Provinciale dell'emigrazione per la provincia di Trapani ed interinalmente per la provincia di Girgenti, cessa dalle predette funzioni a decorrere dal 1° marzo 1926.

Decreto Ministeriale del 3 febbraio 1926. — Registrato alla Corte dei Conti il 6 marzo 1926, reg. III ; F. E. ; fog. 19.

A datare dal 1° marzo 1926 il Dr. Milone Giovanni, Delegato Provinciale dell'emigrazione per la provincia di Treviso, cessa dall'incarico ad interim per la provincia di Venezia.

Decreto Ministeriale del 3 febbraio 1926. — Registrato alla Corte dei Conti il 6 marzo 1926, reg. III ; F. E. ; fog. 21.

Carfi Dott. Mario, Delegato Provinciale dell'emigrazione per la provincia di Catania, passa a datare dal 1° marzo 1926 ad esercitare le proprie funzioni nella provincia di Caltanissetta.

Da tale data cessa l'incarico interinale per la provincia di Caltanissetta affidato al Delegato Provinciale di Siracusa.

Decreto Ministeriale del 3 febbraio 1926. — Registrato alla Corte dei Conti il 6 marzo 1926, reg. III ; F. E. ; fog. 25.

Squarcia Giuseppe Secondo, Delegato Provinciale dell'emigrazione per la provincia di Ascoli Piceno, cessa dalle funzioni predette a decorrere dal 1° marzo 1926.

Decreto Ministeriale del 3 febbraio 1926. — Registrato alla Corte dei Conti il 6 marzo 1926, reg. III ; F. E. ; fog. 29.

Aguiari Nevio, già alle dipendenze del Commissariato Generale dell'emigrazione, è nominato Delegato Provinciale dell'emigrazione per la provincia di Ferrara a decorrere dal 1° marzo 1926.

Decreto Ministeriale del 3 febbraio 1926. — Registrato alla Corte dei Conti il 6 marzo 1926, reg. III ; F. E. ; fog. 27.

Battelli Cav. Prof. Alfredo, Delegato Provinciale dell'emigrazione per la provincia di Rovigo, passa, a datare dal 1° marzo 1926 ad esercitare le proprie funzioni nella provincia di Padova.

Decreto Ministeriale del 3 febbraio 1926. — Registrato alla Corte dei Conti il 6 marzo 1926, reg. III ; F. E. ; fog. 30.

Ghislanzoni Comm. Dott. Alberto, Delegato Provinciale dell'emigrazione per la provincia di Cosenza, passa, a datare dal 1° marzo 1926 ad esercitare le proprie funzioni nella provincia di Ancona.

Decreto Ministeriale del 3 febbraio 1926. — Registrato alla Corte dei Conti il 6 marzo 1926, reg. III ; F. E. ; fog. 28.

Donegani Cav. Vincenzo, Maggiore RR. CC. in P. A., ex combattente, decorato, è nominato Delegato Provinciale dell'emigrazione per la provincia di Cosenza a decorrere dal 1° marzo 1926.

Decreto Ministeriale del 3 febbraio 1926. — Registrato alla Corte dei Conti il 6 marzo 1926, reg. III ; F. E. ; fog. 23.

Velo Comm. Prof. Giacomo, Delegato Provinciale dell'emigrazione per la provincia di Genova, cessa dalle funzioni predette a decorrere dal 1° marzo 1926.

Decreto Ministeriale del 3 febbraio 1926. — Registrato alla Corte dei Conti il 6 marzo 1926, reg. III ; F. E. ; fog. 26.

Fogaccia Conte Avv. Giovanni, Delegato Provinciale dell'emigrazione per la provincia di Cagliari, cessa dalle funzioni predette a decorrere dal 1° marzo 1926.

Decreto Ministeriale del 3 febbraio 1926. — Registrato alla Corte dei Conti il 6 marzo 1926, reg. III ; F. E. ; fog. 24.

Berardelli Cav. Uff. Giov. Battista, Delegato Provinciale dell'emigrazione per la provincia di Caserta, cessa dalle funzioni predette a decorrere dal 1° marzo 1926.

Decreto Ministeriale del 3 febbraio 1926. — Registrato alla Corte dei Conti il 6 marzo 1926, reg. III ; F. E. ; fog. 22.

Fattori Comm. Dott. Luigi, Delegato Provinciale dell'emigrazione per la provincia di Reggio Emilia, cessa dalle funzioni predette a decorrere dal 1° marzo 1926.

Decreto Reale in data 21 febbraio 1926. — Registrato alla Corte dei Conti il 15 marzo successivo al reg. n. 89, Riposi Civili, fog. 90.

Il Sig. Pancrazi Comm. Aldo, Consigliere dell'emigrazione di II^a classe, è dispensato dal servizio a decorrere dal 1° marzo 1926 in forza dell'art. 2 del Regio Decreto-Legge 15 novembre 1925, n. 2047.

Decreto Reale in data 21 febbraio 1926. — Registrato alla Corte dei Conti il 15 marzo successivo al reg. n. 89, Riposi Civili, fog. 87.

Il Sig. Fantini Dott. Comm. Oddone, Segretario nel ruolo del Commissariato Generale dell'emigrazione, è dispensato dal servizio a decorrere dal 1° Marzo 1926 in forza dell'art. 2 del Regio Decreto-Legge 15 novembre 1925, n. 2047.

Decreto Reale in data 21 febbraio 1926. — Registrato alla Corte dei Conti il 15 marzo successivo al reg. n. 89, Riposi Civili, fog. 91.

Il Sig. Ruocco Cav. Vincenzo, applicato nel ruolo del Commissariato Generale dell'emigrazione, è dispensato dal servizio a decorrere dal 1° marzo 1926 in forza dell'art. 2 del Regio Decreto-Legge 15 novembre 1925, n. 2047.

Decreto Reale in data 21 febbraio 1926. — Registrato alla Corte dei Conti il 15 marzo successivo al reg. n. 89, Riposi Civili, fog. 89.

Il Sig. Maietta Pietro, applicato nel ruolo del Commissariato Generale dell'emigrazione, è dispensato dal servizio a decorrere dal 1° marzo 1926 in forza dell'art. 2 del Regio Decreto-Legge 15 novembre 1925, n. 2047.

Decreto Reale in data 21 febbraio 1926. — Registrato alla Corte dei Conti il 15 marzo successivo al reg. n. 89, Riposi Civili, fog. 88.

Il Sig. Ferranti Guglielmo, applicato nel ruolo del Commissariato Generale dell'emigrazione, è dispensato dal servizio a decorrere dal 1° Marzo 1926 in forza dell'art. 2 del Regio Decreto-Legge 15 novembre 1925, n. 2047.

CIRCOLARI

CIRCOLARE 15 FEBBRAIO 1926, N. 17

Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno
e per conoscenza :
Agli Uffici di emigrazione.

OGGETTO

Passaporto per la Spagna.

Si nota da qualche tempo, specialmente in alcune provincie della Calabria, della Basilicata e della Campania, un aumento di richieste di passaporti per la Spagna.

Considerato che la Spagna non è Paese d'immigrazione, è da credere, non senz'altro fondamento, che l'aumento di tali richieste sia determinato dal fatto che gli interessati richiedono il passaporto per il suddetto Stato con lo scopo invece di recarsi a Cuba e nel Messico e di là tentare possibilmente il passaggio agli Stati Uniti per le quali destinazioni non potrebbero facilmente ottenere il passaporto a cagione delle particolari norme che regolano l'emigrazione verso quei Paesi.

Ad ovviare tale inconveniente prego le SS. LL. di voler impartire le opportune disposizioni ai dipendenti uffici affinchè d'ora innanzi, non siano da questi rilasciati passaporti per la Spagna. Le domande accompagnate dai documenti di appoggio e cioè del contratto di lavoro o dall'atto di chiamata, muniti del visto delle Autorità Consolari, saranno spedite a questo Commissariato Generale, il quale, caso per caso, autorizzerà o meno il permesso. L'ufficio speditore dovrà accompagnare le carte col suo parere.

Confido nella esatta rigorosa osservanza delle norme suindicate giacchè i nostri emigranti che espatriano senza preventiva assicurazione di lavoro si trovano, il più delle volte, in condizioni pietose o gravano seriamente sull'Erario per il rimpatrio. Quelli che si propongono di entrare per via indiretta agli Stati Uniti, oltre al non riuscire nell'intento, stante le rigorose misure di polizia attuale al confine fra le due Repubbliche, si espongono ai ricatti, ai maltrattamenti e non di rado a perdere miseramente la vita. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 24 FEBBRAIO 1926, N. 23.

Sigg. Delegati Provinciali dell'Emigrazione.

OGGETTO

**Servizio dei Delegati Provinciali
dell'Emigrazione.**

Pervengono da parte di alcuni Delegati Provinciali domande tendenti ad ottenere trasferimenti, destinazione all'estero ed altri incarichi speciali; e spesso le dette istanze sono appoggiate da raccomandazioni anche autorevoli.

A questo proposito è bene si sappia che questo Ufficio non è in grado di tener conto di somiglianti richieste, alle quali, pertanto, non può essere riservato un favorevole esame.

Il servizio dei Delegati Provinciali deve avere esplicitazione nel Regno, e per ciascuno di essi nella circoscrizione che gli fu assegnata non a caso, ma in seguito a ponderata considerazione delle singole attitudini in rapporto alle speciali condizioni delle diverse provincie.

Onde è che, sorgendo la necessità di spostamenti, o comunque di diverse destinazioni ed incarichi, deve questo Centrale Ufficio riservarsi la più ampia libertà di decisione.

Si prega accusare ricevuta della presente circolare. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE del 12 MARZO 1926, N. 28.

*Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno
e per conoscenza:*

Agli Uffici dell'emigrazione

Ai Delegati provinciali dell'emigrazione.

OGGETTO

Emigrazione a Smirne.

È stato segnalato che affluiscono quotidianamente a Smirne connazionali senza risorse e senza occupazione che chiedono l'assistenza del Regio Consolato per avere i mezzi di sostentamento ed ottenere un lavoro qualsiasi.

L'Autorità Consolare mentre non dispone di mezzi per far fronte alle continue richieste di denaro si trova, pure, nell'impossibilità di procurare lavoro ai nostri operai, neppure in prosieguo di tempo, perchè la mano d'opera turca ha la prevalenza assoluta, con esclusione della mano d'opera straniera.

Ad evitare che si ripeta più oltre il fatto lamentato, si prega di voler disporre che non sia rilasciato il passaporto per l'anzidetta destinazione a quegli emigranti che non possono dimostrare di aver colà lavoro assicurato mediante valido documento, che dovrà portare il visto del R. Consolato Generale a Smirne.

Nel caso di connazionali che abbiano, in precedenza, risieduto nella predetta città, gli Uffici circondariali di P. S. potranno richiedere, dal R. Consolato a Smirne, il nulla-osta al ritorno, citando esattamente l'indirizzo della ditta presso la quale gli interessati intendono occuparsi.

Si raccomanda l'esatto adempimento delle disposizioni contenute nella presente e si attende un cenno di assicurazione. —

DE MICHELIS.

CIRCOLARE del 13 MARZO 1926, N. 29.

Ai Sigg. Delegati Provinciali dell'emigrazione.

OGGETTO

—
Relazione settimanale
e mensile.

Oltre le consuete relazioni settimanali, la S. V. dovrà trasmettere a questo Commissariato Generale, non più tardi del giorno 5 di ogni mese una breve relazione sull'attività svolta nel mese precedente.

La materia da trattare nella relazione, dovrà essere ripartita come segue :

a) *Mercato del lavoro* (Aumento o diminuzione della disoccupazione rispetto al periodo precedente — Cause, per lo meno approssimative, che hanno influito su tale aumento o diminuzione — Professioni dominanti fra i disoccupati — Numero dei disoccupati).

b) *Movimenti operai* (Agitazioni operaie — Loro cause — Svolgimento — Esito).

c) *Arruolamento di mano d'opera per l'estero* (Numero e professione degli operai arruolati isolatamente o in comitiva — Eventuali difficoltà di provvedere agli arruolamenti — Loro cause).

d) *Movimento emigratorio* (Specificare per quali paesi vi è maggiore tendenza ad emigrare — Cause per lo meno approssimative).

e) *Migrazione interna* (Segnalare le eventuali correnti interne da e per quale provincia).

f) *Emigrazione clandestina* (Situazione generale della circo-

scrizione — Numero delle denunce da parte delle SS. LL., o da parte delle Autorità di P. S. e di RR. CC. in materia di emigrazione verificatisi, degni di speciale menzione).

g) *Istruzione professionale degli emigranti* (Corsi istituiti—Corsi proposti — Notizie sul funzionamento).

h) *Cattedra ambulante dell'emigrazione* (Comuni visitati—Efficacia dell'Istituzione).

i) Altri argomenti speciali in relazione alle peculiari esigenze delle Provincie assegnate.

Raccomando vivamente l'esatto adempimento della presente circolare. Mi diano assicurazione. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE DEL 16 MARZO 1926, N. 30.

Ai RR. Uffici dipendenti all'interno e all'estero.

OGGETTO

Sottoscrizioni

È stato rilevato che, in occasione di sottoscrizioni pubbliche, promosse od ispirate dagli organi governativi centrali, alcuni degli Uffici dipendenti da questo Commissariato Generale si sono affrettati a far capo ai Comitati locali per la sottoscrizione e per il versamento delle offerte.

Ricordato, a tale proposito, come in ognuna delle sopracitate circostanze l'adesione sollecitata di questo Centrale Ufficio non abbia mai mancato di verificarsi, desidero che, d'ora in avanti, in ogni occasione che sia per presentarsi, gli Uffici periferici riservino le loro adesioni alla lista di questo Centrale Ufficio; mentre, nel caso di iniziative circoscritte a scopi locali, ritengo opportuno che la eventuale partecipazione dei nostri Uffici avvenga soltanto in seguito a mia autorizzazione.

Mi sarà gradita l'assicurazione di adempimento. —

DE MICHELIS.

CIRCOLARE DEL R. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI,
18 MARZO 1926, N. 31.

Ai Regi Uffici Diplomatici e Consolari
e per conoscenza :

R. Commissariato Generale per l'Emigrazione
On. Ministero dell'Interno :
Divisione Polizia Sezione 3a.
Div. Aff. Gen. e Riservati.

OGGETTO

**Rilascio di passaporti e di vidimazioni
a connazionali esercenti il mestiere
di merciai ambulanti di tessuti.**

Come è già noto alla S. V., colla circolare riferita in margine, ebbi a richiamare l'attenzione di codesto Ufficio sulla necessità di non concedere dei passaporti ordinari ai connazionali esercenti il commercio girovago di tessuti, anche qualora gl'interessati sidessero a tal fine la qualifica di *commercianti*. Ciò in base al disposto della legge sull'emigrazione che considera i merciai girovagi come veri e propri *emigranti*.

È stato intanto, segnalato a questo Ministero, come quasi tutti i connazionali che esercitano detto mestiere si trovino ora in possesso di passaporto di classe (a copertina marrone) ottenuto certamente con dichiarazioni non veritiere o irregolari.

Prego, in conseguenza V. S., di voler sempre vagliare colla massima cura le richieste di rilascio di passaporti ordinarie che Le pervenissero da connazionali, dai quali si possa presumere, malgrado le loro dichiarazioni in contrario, l'esercizio del mestiere in parola.

In pari tempo, mi pregio far noto alla S. V. che il Regio Commissariato Generale per l'Emigrazione, data la condotta non sempre corretta dei connazionali in questione ed i frequenti inconvenienti verificatesi, ha già impartito istruzioni ai RR. Uffici di P. S. competenti affinchè non vengano più rilasciati *per alcuna destinazione* dei passaporti a detti merciai o venditori ambulanti.

Prego, pertanto, la S. V. di rifiutare, in linea di massima la rinnovazione di passaporti già scaduti a connazionali che Le risultino esercitare tale mestiere, accordando loro, qualora intendessero rientrare nel Regno, dei fogli di via. Così pure, mi pregio richiamare l'attenzione della S. V. sull'assoluta opportunità di non modificare in linea di massima, la o le destinazioni, per le quali il passaporto ancor valido, sia stato rilasciato, *rifiutando tassativamente il rilascio di vidimazioni per tutti gli Stati di Europa*, poichè ormai quasi tutte le nazioni Europee non consentono l'accesso a detti venditori ambulanti.

Gradirò un cortese cenno di assicurazione al riguardo. — MUS-
SOLINI.

BIBLIOGRAFIA

I Libri.

VITTORIO FALORSI, *Problemi di emigrazione* (Dal primo congresso degli italiani all'estero alla legge Johnson). Bologna, Nicola Zanichelli.

Il libro è uscito da vario tempo, ma può essere sempre utilmente letto per le interessanti e spesso originali osservazioni che contiene sulla nostra emigrazione nelle due Americhe. Il F., che ha vissuto a lungo all'estero ed ha avuto incarichi di fiducia da lui egregiamente assolti, ha molto visto e molto ricorda. Certe sue pagine sulla vita delle nostre collettività emigrate sono da mettersi fra le migliori di quante se ne sono scritte negli ultimi anni, anche perchè dettate senza preoccupazioni *coloristiche*, ma con il fermo e schietto proposito di dire cose vere, se pure possano sapere talvolta di « forte agrume » a chi è abituato ai quadretti di maniera.

ALARICO BONAIUTI, *Italia lontana*, Libro di lettura per le classi superiori delle scuole elementari italiane all'estero, premiato ed approvato dal Ministero degli affari esteri. Firenze, Bemporad.

Il B., che è vissuto per molti anni all'estero in qualità di insegnante, ha scritto un libro per le scuole italiane fuori d'Italia che ha già incontrato meritata fortuna per le sue eccellenti qualità di chiarezza, di semplicità, di varietà.

Ai pregi del testo, dove pagine di storia si alternano a racconti, impressioni d'arte a poesie, s'accompagnano quelli di un'edizione egregiamente curata, con numerose e ben riuscite illustrazioni.

Prof. SPOLVERINI, *Il 1° Congresso internazionale pel soccorso al bambino*. Roma, Amministrazione del giornale « Il Policlinico », 1925.

Particolareggiata relazione sul congresso ginevrino, che reca interessanti particolari sui principali dibattiti, con cenni, di conseguenza, anche sugli argomenti relativi all'emigrazione ed all'organizzazione dei suoi servizi per quanto ha riguardo alla protezione dei fanciulli emigranti.

CONTESSA ROSA DI SAN MARCO, *Il libro dell'Emigrante italiano*. Milano, Casa Editrice S. Lega Eucaristica.

Che cosa vuol essere questo libro ? si domanda l'A. « Un manuale di pietà ? un libro di lettura ? un corso di istruzioni ? una raccolta di consigli ? una guida della vita ?... Forse un po' di tutto questo insieme ; ma special-

mente sarà un libro di conforto scritto da chi ha sofferto per quelli che soffrono, un libro di speranza scritto da chi, traverso i veli neri del dolore, ha visto più sereno il cielo ed ha sentito più vicino Iddio ».

Pagine scritte col cuore ed illuminate da una dolce luce di bontà fraterna.

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, *Annuaire international du Travail*, Partie III, *Organisations ouvrières*, Genève, B. I. du T., Londres, George Allen and Unwin, 1925.

Nuova edizione, sotto una forma modificata ed ampliata, della parte dell'*Annuaire international du travail* destinata alle organizzazioni operaie. Allo scopo di facilitare la preparazione e l'aggiornamento dell'*Annuaire* s'è creduto più opportuno di non pubblicarlo in un solo volume, il che avrebbe importato un sensibile ritardo, dovendosi attendere che la raccolta di tutte le parti fosse completa, ma di farne comparire le diverse parti in fascicoli separati.

Di ognuna delle organizzazioni operaie il volume surricordato (3^a parte della pubblicazione) dà il titolo colla traduzione abbreviata in francese, in inglese ed in tedesco, coll'indirizzo, coll'indicazione dei membri ecc. ecc.

Per le organizzazioni internazionali e le federazioni centrali di ogni paese sono dati anche i nomi dei principali membri del consiglio direttivo.

Le informazioni raccolte in questo volume sono state il più delle volte fornite dalle stesse organizzazioni, e risultano più numerose e precise che quelle contenute nell'ultima edizione dell'*Annuaire*. Vi si trova, per la prima volta, la lista delle organizzazioni dello Stato libero d'Irlanda, di Panama e dell'Unione delle Repubbliche socialiste dei Sovieti.

L'Emigrante Friulano, pubblicato per cura del Segretariato del Popolo (vicolo di Prampero, Udine), Udine, arti grafiche Coop. Friulana.

Simpatico opuscolo, agilmente scritto, che reca utili informazioni per gli emigranti friulani, soprattutto per quelli che si recano in Francia.

Alcune pagine ricordano il passato dell'emigrazione friulana e apportano interessanti notizie sulle colonie che i friulani hanno fondato in terra d'oltremare. A Caroya, in Argentina, per es., sono riunite oltre 500 famiglie friulane. « Le loro case coi tetti a spluvio, con le loro cucine economiche in mattoni ; i loro vigneti disposti a « spalliera » ; i carri e gli aratri friulani e le coltivazioni stesse, tutto è fatto con tenace tradizione friulana. Pernno nella liturgia i friulani vollero conservare i vesperi del pomeriggio di festa, ribelli a tutta l'opera di americanizzazione argentina. Il contrasto è tanto stridente e singolare che è voluto non solo nella provincia di Cordova, ma in tutta l'Argentina. »